

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-4469 del 13/08/2026
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE CON CAMBIO DI TITOLARITA' PER OCCUPAZIONE DI AREA DEL DEMANIO IDRICO DEL CORSO D'ACQUA FOSSETTA DELLA PIEVE AD USO ORTO DOMESTICO IN COMUNE DI BAGNOLO IN PIANO (RE). DITTA: BIANCHINI ANTONELLA. PRATICA: RE04T0056.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-4671 del 13/08/2026
Struttura/Servizio adottante	Area Demanio Idrico
Responsabile adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno tredici AGOSTO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 *Testo unico delle opere idrauliche*; la l. 241/1990 *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti*; la l. 37/1994 *Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche*, il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 *Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni*; il d.lgs. 152/2006 *Norme in materia ambientale*;
- la l.r. 3/1999 *Riforma del sistema regionale e locale*, in particolare l'art. 141 *Gestione dei beni del demanio idrico*; la l.r. 7/2004 *Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali*, Capo II *Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio*; la l.r. 28/2013, art. 43 *Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico*; la l.r. 13/2015 *Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*, in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 24/2009, art. 51 *Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico*; la l.r. 2/2015, art. 8 *Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico*;
- le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021, in materia di canoni di concessione;
- la DEL-2025-151 del 04/12/2025 *Direzione Generale. Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale*;

- la DGR 31/2026 del 19/01/2026 *Approvazione della deliberazione n. 151/2025 di Arpae relativa a nuove disposizioni sull'assetto organizzativo generale dell'Agenzia*, la DEL-2026-7 del 28/01/2026 *Direzione Amministrativa. Revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 68/2025. Approvazione del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna*;
- la D.D.G. n. 14/2026 del 13/02/2026 *Direzione Amministrativa. Modifica dell'assegnazione organizzativa di alcuni incarichi di funzione a seguito della revisione dell'Assetto organizzativo generale e analitico dell'Agenzia*;
- la DET-2026-123 del 24/02/2026 *Direzione Amministrativa. Servizio Risorse Umane. Modifica assegnazione del personale a seguito della revisione degli assetti organizzativi di Arpae*;
- la DEL-2026-26 del 26/02/2026 *Conferimento incarico dirigenziale di Responsabile Area Demanio idrico nei confronti della Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli*;
- la DET-2026-160 del 04/03/2026 *Area Demanio Idrico. Recepimento disposizioni contenute nella D.D.G. n.7/2026 relativamente all'Area Demanio idrico e nella D.D.G. n.14/2026 in merito all'assegnazione all'Area Demanio idrico degli incarichi di funzione istituiti per la gestione del demanio idrico. Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Demanio idrico*;
- la DET-2026-491 del 30.06.2026 *Area Demanio Idrico. Approvazione dell'Assetto organizzativo dell'Area Demanio idrico a seguito della revisione degli incarichi di funzione disposta con D.D.G. n. 65/2026. Conferimento incarichi di funzione "Sezione regionale - Settore Aree e coordinamento relativi Poli specialistici" e "Sezione regionale - Settore Acque e coordinamento relativi Poli specialistici"*;

RICHIAMATA la determinazione n. 016818 del 15/11/2004 con la quale il Responsabile del Servizio Tecnico Bacini Enza e Sinistra Secchia di Reggio Emilia ha rilasciato per 6 anni al sig. Bianchini Liliano, c.f. BNCLLN31D22B328T, la concessione relativa all'occupazione di un'area del demanio idrico di mq. 168 del corso d'acqua Fossetta della Pieve nel Comune di Bagnolo in Piano (RE), ad uso orto domestico, individuata al foglio 23 particella 259/p del Comune di Bagnolo in Piano (RE);

PRESO ATTO della domanda registrata al PG/67686/2013 del 14/03/2013 con cui la sig.ra Bianchini Antonella, c.f. BNCNNL59H57L872J, ha presentato domanda di rinnovo di concessione con

cambio di titolarità, in qualità di erede del precedente titolare, relativa all'occupazione alla medesima area demaniale assentita con determina n. 016818 del 15/11/2004 dal Servizio Tecnico Bacini Enza e Sinistra Secchia di Reggio Emilia;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 266 del 21/10/2015 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

VERIFICATO che la concessione non è ubicata all'interno del Sistema regionale delle aree protette e che pertanto non rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191 e della DGR 10 luglio 2023 n. 1174 "Direttiva regionale sulla Valutazione di incidenza ambientale (VINCA)";

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dall'Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile (Nulla Osta idraulico nota PG/0142754/2026 del 04/08/2026) che ha dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione.

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

ACCERTATO che :

- risulta corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie;
- risulta corrisposto quanto dovuto a titolo di canone per l'anno corrente risultando in regola con quanto dovuto per l'uso pregresso;
- risulta versato quanto dovuto a titolo di deposito cauzionale nella misura di 250 euro (125 euro versati in data 13/11/2004 e adeguamento di 125 euro versati in data 11/08/2026)

RITENUTO pertanto, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

DATO ATTO della regolarità amministrativa del presente atto e dell'assenza in capo all'adottante di conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di rinnovare alla sig.ra Bianchini Antonella c.f. BNCNNL59H57L872J la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico del corso d'acqua Fossetta della Pieve, di mq. 168, sita in Comune di Comune di Bagnolo in Piano (RE), catastalmente identificata al foglio 23 particella 259/p del Comune di Bagnolo in Piano (RE), per uso orto domestico, codice pratica RE04T0056;
2. di stabilire la scadenza della concessione al **31/12/2031**;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 12/08/2026 (PG/2026/0148143 del 12/08/2026);
4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2026 in 151,76 euro;
5. di dare atto che è stato costituito un deposito cauzionale nella misura di 250 euro;
6. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
7. di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpae alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s. m.i.;
8. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 131/1986;
9. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Dott. Ubaldo Cibir, Incaricato di funzione Sezione regionale – Settore Aree e coordinamento relativi Poli specialistici;
10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria

ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010.

La Responsabile

Area Demanio Idrico

Donatella Eleonora Bandoli

(firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni del rinnovo di concessione di area demaniale rilasciata a Bianchini Antonella, c.f. BNCNNL59H57L872J (cod. pratica **RE04T0056**).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua Fossetta della Pieve, individuata al foglio 23 particella 259/p del Comune di Bagnolo in Piano (RE), come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione, pari a mq 168, è destinata ad uso orto domestico.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario, per le annualità successive, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento; il pagamento dovrà avvenire con le modalità indicate sul sito istituzionale Arpae nella sezione dedicata alle concessioni demaniali;
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.
3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2031.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, anche in relazione al ripristino dei luoghi, e alla restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 5 - CAMBIO DI TITOLARITÀ

1. Qualora sopravvengano circostanze incidenti sul soggetto interessato all'utilizzo dell'area, ovvero qualora una vicenda societaria comporti il mutamento della partita IVA o CF identificativi del concessionario, chi intenda subentrare nella concessione deve presentare istanza di cambio di titolarità tramite portale online
[\(<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>\)](https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online)
all'autorità competente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e deve indicare gli estremi della concessione, i propri dati anagrafici e le ragioni del cambio di titolarità unitamente alla relativa documentazione a supporto.
2. Il richiedente il cambio di titolarità provvede alla costituzione del deposito cauzionale, se tenuto al versamento dello stesso.

ARTICOLO 6 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave e reiterato,

del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, il mancato pagamento di due annualità del canone, la subconcessione a terzi, totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione concedente nei modi e nei casi indicati dalla DGR 1727 del 23/11/2020.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 7 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini della conclusione del rapporto concessorio e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 8 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario potrà subconcedere, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera d) della legge regionale n. 7/2004, come modificato dalla legge regionale n. 11/2018, previa autorizzazione dell'Autorità competente nei modi e nei casi indicati dalla DGR 1727 del 23/11/2020, pena la decadenza dalla concessione.

2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza

preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

3. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

4. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

5. Il concessionario è tenuto a collocare, per individuare con precisione l'area interessata ed in corrispondenza del suo limite di estensione, almeno un cartello identificativo delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 (formato A4) opportunamente plastificato, in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione e il termine di validità della stessa. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione in perfetto stato di manutenzione. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

6. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte o per conto dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

ARTICOLO 9 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

7. Si fanno proprie e si riportano le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico, rilasciato con nota prot. 0142754/2026 del 04/08/2026 dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - UT Sicurezza Territoriale Bacini Idrografici Enza-Crostolo-Tresinaro:

“1. per quanto riguarda la sicurezza in relazione a possibili piene improvvise o eccezionali del corso d’acqua, dovranno essere predisposti tutti gli accorgimenti necessari affinché l’utilizzazione dell’area, ivi compresi gli accessi, ecc. possa avvenire senza pericolo alcuno per operatori ed eventuali fruitori dell’area stessa e degli accessi medesimi; è esclusa qualsiasi ipotesi, forma, causa di risarcimento o indennizzo per eventuali danni che dovessero essere causati alla occupazione a causa di piene fluviali, alluvioni o altre cause naturali;

2. Il richiedente è obbligato sin d’ora ad eseguire, a propria cura e spesa, tutti gli interventi che si rendessero necessari per assicurare il buon mantenimento dell’area occupata, in dipendenza della concessione rilasciata e delle variate condizioni e necessità idrauliche nel tratto interessato. Dovrà inoltre, sempre essere garantito l’accesso alle aree demaniali adiacenti la proprietà al personale idraulico competente nonché a mezzi e imprese da questo incaricate. Detti obblighi sussistono anche per eventuali futuri subentranti all’attuale richiedente;

3. Il nulla osta idraulico per i soli aspetti di competenza viene rilasciato per concedere l’utilizzo di area appartenente al pubblico demanio dello Stato, per l’uso dichiarato, area cortiliva di mq. 168, in oggetto;

4. è fatto divieto di eseguire movimenti di terra, scavi, riporti o livellamenti che modifichino la quota e il profilo del terreno demaniale, con particolare riguardo alla fascia in prossimità del ciglio di sponda;

5. dovrà essere mantenuta una fascia di rispetto non lavorata e non coltivata in adiacenza al ciglio di sponda, al fine di non aggravare fenomeni di erosione spondale;

6. è vietata la realizzazione di manufatti fissi di qualsiasi natura (tettoie, ricoveri per attrezzi, gazebo, pavimentazioni impermeabili, muretti, ecc.) senza preventiva specifica autorizzazione; sono

ammesse esclusivamente strutture leggere e facilmente amovibili;

7. eventuali recinzioni dovranno essere di tipo leggero e facilmente rimovibile, tali da non ostacolare il libero deflusso delle acque in caso di piena né l'accesso al personale e ai mezzi dell'Autorità idraulica competente;

8. è vietata la messa a dimora di alberi ad alto fusto o di specie arboree con apparato radicale profondo o invasivo, che possano compromettere la stabilità del terreno demaniale o costituire ostacolo al deflusso in caso di sradicamento;

9. la vegetazione erbacea presente dovrà essere oggetto di periodica manutenzione e sfalcio, in modo da non pregiudicare l'ispezionabilità dell'area e il transito dei mezzi dell'Autorità idraulica;

10. è vietato il deposito, anche temporaneo, di materiali, attrezzature, contenitori o rifiuti che, in caso di piena, possano essere trascinati dalla corrente con rischio di ostruzione di sezioni idrauliche a valle (ponti, tombinature, opere d'arte);

11. è vietato lo scarico di acque reflue o meteoriche direttamente nel corso d'acqua senza specifica autorizzazione da parte degli Enti competenti;

12. il concessionario è tenuto alla rimozione di qualsiasi manufatto, coltura o struttura, senza alcun indennizzo, a semplice richiesta dell'Autorità idraulica, qualora si rendano necessari interventi di manutenzione idraulica o interventi di somma urgenza, con ripristino dello stato dei luoghi a propria cura e spese.

13. l'occupazione delle aree concesse potrà in qualunque momento essere soggetta a limitazioni o revoca per sopravvenute esigenze idrauliche a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica competente; qualora si rendessero necessari interventi di sistemazione idraulica si fa obbligo al concessionario di rendere disponibile l'area demaniale concessa ed eventualmente spostare a sua totale cura e onere le opere posate ad impedimento della realizzazione suddetta;

14. la ditta dovrà mantenere in buone condizioni l'area priva di qualsiasi accumulo di materiale, le aree concesse appartenenti al Pubblico Demanio dello Stato;

15. il richiedente è responsabile di qualsiasi danno arrecato a persone e/o alla proprietà pubblica e/o privata a seguito dell'uso dell'area ed è tenuto ad effettuare le eventuali riparazioni e/o risarcimenti mantenendo sollevata l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile da ogni vertenza;

16. l'uso dell'area concessa non può essere modificato se non a seguito di regolare autorizzazione ottenuta preventivamente dall'Agenzia scrivente;

17. il nulla osta idraulico è rilasciato per le sole aree di competenza di questa Agenzia, da utilizzare come area cortiliva, compatibile con la normativa vigente in materia;

18. l'attività dichiarata avverrà sotto la responsabilità della ditta richiedente, la quale avrà l'onere di ottenere tutte le autorizzazioni richieste da altri Enti coinvolti;

19. il presente N.O. idraulico non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica; pertanto, competerà all'interessato adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica. Sarà cura del richiedente consultare i bollettini di Vigilanza Idrogeologica/Allerta meteo/Avviso di criticità, da parte di ARPA Emilia - Romagna, reperibili presso i siti ufficiali, attualmente disponibile al seguente link:

<https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/web/guest/homepage/>

20. il richiedente si obbliga formalmente, per sé e per i propri aventi causa a qualsiasi titolo, a tenere manlevate e indenni l'Amministrazione regionale e la scrivente Agenzia da qualsivoglia pretesa, azione o controversia, diretta o indiretta, che dovesse essere avanzata da chiunque e in qualsiasi momento, in conseguenza o in dipendenza di quanto costituisce oggetto del presente nulla osta”

ARTICOLO 10 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale.

Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, titolo in relazione alla conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti eventuali ulteriori autorizzazioni necessarie in relazione alle opere da realizzare o alle attività da svolgere.

L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004 e ss.mm.ii.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.